



Ordinanza del DDPS su programmi e progetti per la promozione dello sport (OPPSpo)

Modifica del ...

*Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS),
ordina:*

I

L'ordinanza del DDPS del 25 maggio 2012¹ su programmi e progetti per la promozione dello sport è modificata come segue:

Art. 3 titolo e capoverso 1^{bis} e 3
Discipline sportive

^{1bis} *Abrogato*

³ Le attività di cui all'articolo 6 capoverso 2 OPSpo sono vietate in un'offerta G+S. Nei corsi e campi G+S della disciplina sportiva canoismo sono autorizzate le discese in acque vive, comprese quelle con grado di difficoltà superiore al II ai sensi dell'allegato 3 dell'ordinanza del 30 novembre 2012² sulle attività a rischio, se tali attività sono dirette da persone con riconoscimento valido di monitore G+S canoismo che hanno frequentato un perfezionamento specifico.

Art. 12 Direzione

Per lo svolgimento di un campo G+S sono necessari almeno due monitori G+S riconosciuti nella corrispondente disciplina sportiva e per il gruppo di destinatari «bambini» o «giovani».

Art. 27 capoverso 1

¹ La formazione di monitore G+S avviene nell'ambito di corsi monitori G+S specifici alle diverse discipline sportive nei gruppi di destinatari «bambini» o «giovani».

¹ RS 415.011
² RS 935.911

Art. 28 Perfezionamento

¹ Nel perfezionamento si ampliano e approfondiscono le competenze dei monitori. Il perfezionamento ha struttura modulare.

² Frequentando moduli di perfezionamento o un corso monitori G+S adempiono i monitori G+S l'obbligo in materia di perfezionamento per tutte le discipline sportive in cui sono riconosciuti.

³ I moduli di perfezionamento, con obiettivi che vanno oltre il semplice mantenimento del riconoscimento di monitore, devono per adempiere l'obbligo di perfezionamento essere seguiti per una durata almeno uguale a quella dei moduli di perfezionamento previsti esclusivamente per mantenere valido il riconoscimento quale monitore.

Art. 40 capoverso. 2

² La formazione è specifica a ciascuna disciplina sportiva; la formazione di esperti coach G+S avviene in corsi dedicati a temi specifici.

Art. 43 capoverso 2

² In discipline sportive o attività che presuppongono particolari prescrizioni di sicurezza gli esperti G+S possono essere impiegati come specialisti della sicurezza nella valutazione dei programmi di corsi o campi.

Art. 45 capoverso 4

⁴ *Abrogato*

Art. 48 Titolo dell'articolo

Contributi supplementari per le guide alpine

Art. 49 Contributi supplementari per i partecipanti G+S disabili

¹ Se almeno una persona disabile partecipa regolarmente a un corso o un campo G+S e l'offerta è guidata da un monitore G+S dotato di un perfezionamento specifico, l'organizzatore dell'offerta G+S riceve un contributo supplementare secondo l'allegato 6.

Art. 50 capoverso 3

³ Non sono concessi contributi e non sono messi a disposizione buoni per il viaggio di andata e ritorno dei partecipanti verso il luogo del corso se un'istituzione attiva nel campo della formazione svolge la formazione dei quadri come parte integrante di un ciclo di formazione e la frequenza a detta formazione dei quadri è obbligatoria.

Art. 51 Contributi alle federazioni sportive nazionali per le prestazioni nel campo della formazione dei quadri G+S

¹ I contributi coprono al massimo il 50% degli indennizzi comprovati soggetti all'AVS, e comunque per un massimo di 200 000 franchi.

² Se le prestazioni sono fornite da persone che lavorano a titolo benevolo o se gli indennizzi soggetti all'AVS sono inferiori a 100'000 franchi, gli aventi diritto ai contributi ricevono per il completo adempimento delle prestazioni 50 000 franchi l'anno.

³ I responsabili della formazione debbono svolgere almeno i compiti di cui all'allegato 8.

Art. 58 cpv. 2 e 3

² L'annuncio deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. le discipline sportive G+S oggetto dell'offerta G+S;
- b. la denominazione dei singoli corsi con indicazione della durata come pure le date e orari delle attività pianificate;
- c. la grandezza dei gruppi prevista;
- d. i monitori G+S che si prevede di impiegare.

³ L'autorità competente decide in merito all'approvazione delle offerte prima del loro inizio.

Art. 73 cpv. 3^{bis}

^{3bis} Non sono versati contributi:

- a. per gli esperti in formazione che assistono a corsi di perfezionamento diretti da esperti;
- b. per i corsi di formazione e perfezionamento che si svolgono integrati in altre offerte di formazione e perfezionamento dell'organizzatore.

Titolo dopo l'articolo 78

Capitolo 3a: Giornata svizzera dello sport scolastico

(Art. 40 cpv. 3 OPSpo)

Art. 78a

¹ Le seguenti prestazioni di Cantoni e Comuni valgono come importi computabili ai sensi dell'articolo 40 capoverso 2 della OPSpo:

- a. aiuti finanziari sotto forma di somme in contanti;
- b. contributi provenienti dal fondo cantonale sport toto o delle lotterie;
- c. forniture in natura e servizi ai prezzi di mercato, non altrimenti dovuti.

² Non possono essere computate le prestazioni statali, che il Cantone e il Comune sono tenuti per legge a fornire, come servizi di polizia, servizi di approvvigionamento e di smaltimento, procedure di autorizzazione, compiti amministrativi generici, anche se, nel singolo caso si rinuncia alla riscossione della tassa correlata.

II

1. Gli allegati 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8 sono modificati secondo la versione qui annessa.
2. L'allegato 1a è abrogato.

III

1. Fatta riserva di quanto al capoverso 2 la presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2020.
2. Gli articoli 51 e 58 capoversi 2 e 3, come pure gli allegati 1, 1a, 2, 5 e 8 entrano in vigore il 1° ottobre 2021.

...

Dipartimento federale della difesa, della
protezione della popolazione e dello sport:

Viola Amherd

Allegato 1
(Art. 3 cpv. 1)

Discipline sportive G+S

A. Discipline sportive in generale (discipline sportive A)

Allround, atletica leggera, badminton, baseball/softball, BMX, calcio, ciclismo su pista, ciclismo su strada, ciclismo artistico, ciclocross, ciclopalla, corsa d'orientamento, curling, danze standard/latine, ginnastica, ginnastica agli attrezzi, ginnastica artistica, ginnastica e danza, ginnastica ritmica, giochi nazionali, golf, hockey a rotelle, hockey inline, hockey su ghiaccio, hockey su prato, hornuss, judo, ju-jitsu, karate, lotta, lotta svizzera, monociclo, pallacanestro, pallacesto, pallamano, pallapugno, pallavolo, pattinaggio artistico, pattinaggio artistico a rotelle, pattinaggio di velocità, pattinaggio di velocità a rotelle, pattinaggio sincronizzato, rampichino, rock'n'roll, rugby, ruota di Rhön, scherma, sci di fondo, squash, streethockey, tchoukball, tennis, tennistavolo, trampolino, trial in bicicletta, unihockey.

B. Discipline sportive con disposizioni di sicurezza particolari (discipline sportive B)

Alpinismo, Artistic Swimming, arrampicata sportiva, balestra, canoismo, canottaggio, carabina, equitazione, nuoto, nuoto di salvataggio, pallanuoto, pistola, salto con gli sci, sci, sci escursionismo, snowboard, sport di campo/trekking, tavola a vela, tiro con l'arco, triathlon, tuffi, vela, volteggio.

Allegato 1a

Abrogato

Allegato 2
(art. 5 cpv. 2, 6 cpv. 1 e 13 cpv. 2)

Disposizioni specifiche concernenti l'impiego di monitori G+S in relazione con la dimensione dei gruppi

A. Disposizioni per le discipline sportive A

1. Nelle discipline sportive baseball/softball, calcio, hockey a rotelle, hockey inline, hockey su ghiaccio, hockey su prato, hornuss, pallacanestro, pallamano, pallavolo, rugby, streethockey, tchoukball e unihockey non è consentito che i gruppi siano formati da più di 24 partecipanti per monitore. A partire da 25 partecipanti, una ulteriore persona autorizzata a dirigere l'attività è impiegata per ciascun gruppo supplementare di 12 partecipanti al massimo.
2. Nelle discipline sportive allround, atletica leggera, badminton, BMX, ciclismo su pista, ciclismo su strada, ciclismo artistico, ciclocross, ciclopalla, corsa d'orientamento, curling, danze standard/latine, ginnastica, ginnastica agli attrezzi, ginnastica artistica, ginnastica e danza, ginnastica ritmica, giochi nazionali, golf, judo, ju-jitsu, karate, lotta, lotta svizzera, monociclo, pallacesto, pallapugno, pattinaggio artistico, pattinaggio artistico a rotelle, pattinaggio di velocità, pattinaggio di velocità a rotelle (speedskating), pattinaggio sincronizzato, rampichino, rock'n'roll, ruota di Rhön, scherma, sci di fondo, squash, tennis, tennistavolo, trampolino, trial in bicicletta non è consentito che i gruppi siano formati da più di 16 partecipanti per monitore. A partire da 17 partecipanti, una ulteriore persona autorizzata a dirigere l'attività è impiegata per ciascun gruppo supplementare di 12 partecipanti al massimo.
3. Se nell'ambito di un corso o di un campo o nella pratica di una disciplina sportiva si svolge una delle attività di cui alla lettera B, valgono le disposizioni di sicurezza ivi fissate.

B. Disposizioni di sicurezza particolari per le discipline sportive B

1. Nelle discipline sportive alpinismo e sci escursionismo, come pure nelle attività su roccia della disciplina arrampicata sportiva non è consentito che i gruppi siano formati da più di 6 partecipanti per monitore. A partire da 7 partecipanti, una ulteriore persona autorizzata a dirigere l'attività è impiegata per ciascun gruppo supplementare di 6 partecipanti al massimo.
2. Nelle discipline sportive canoismo, canottaggio, equitazione, vela, sci, salto con gli sci, snowboard, volteggio e tavola a vela come pure nelle attività su parete artificiale di arrampicata della disciplina arrampicata sportiva non è consentito che i gruppi siano formati da più di 12 partecipanti per monitore. A partire da 13 partecipanti, una ulteriore persona autorizzata a dirigere l'attività è impiegata per ciascun gruppo supplementare di 12 partecipanti al massimo.
3. Nelle discipline sportive, Artistic Swimming, balestra, carabina, nuoto, nuoto di salvataggio, pallanuoto, pistola, tiro con l'arco, triathlon, tuffi, non è

consentito che i gruppi siano formati da più di 16 partecipanti per monitore. A partire da 17 partecipanti, una ulteriore persona autorizzata a dirigere l'attività è impiegata per ciascun gruppo supplementare di 12 partecipanti al massimo.

4. Nelle offerte G+S Sport di campo/Trekking non è consentito che i gruppi siano formati da più di 24 partecipanti ogni 2 monitori. A partire da 25 partecipanti, una ulteriore persona autorizzata a dirigere l'attività è impiegata per ciascun gruppo supplementare di 12 partecipanti al massimo. Nei campi G+S è consentito impiegare persone maggiorenni e capaci di discernimento senza riconoscimento G+S al posto di monitori G+S. Esse non vengono però considerate ai fini del conteggio dei contributi.

C. Disposizioni speciali per il gruppo di utenti 5

1. In tutte le attività delle discipline sportive di cui alla lettera A non è consentito che i gruppi siano formati da più di 24 partecipanti per monitore. A partire da 25 partecipanti, per ciascun gruppo supplementare di 12 persone al massimo è impiegata una ulteriore persona autorizzata a dirigere l'attività.
2. In tutte le attività delle discipline sportive di cui alla lettera B si applicano le disposizioni di sicurezza delle singole discipline.
3. Se per lo svolgimento di un'attività sono necessari più di due monitori, come monitore supplementare è consentito impiegare persone maggiorenni e capaci di discernimento senza riconoscimento quale monitore G+S. Esse non sono però considerate ai fini del conteggio dei contributi.

D. Disposizioni particolari per l'allenamento della condizione fisica e mentale

Nell'allenamento della condizione fisica e in quello mentale per ogni disciplina sportiva non sono consentiti gruppi di più di 24 partecipanti per monitore. A partire da 25 partecipanti, per ciascun gruppo supplementare di 12 persone al massimo è impiegata una ulteriore persona autorizzata a dirigere l'attività.

E. Numero insufficiente di monitori G+S nelle attività di cui alla lettera A

Se nelle attività di discipline sportive di cui alla lettera A come pure nell'allenamento della condizione fisica e nell'allenamento mentale di cui alla lettera D non viene impiegato un numero sufficiente di monitori qualificati, l'ammontare dei contributi è calcolato sulla base della grandezza massima dei gruppi che i monitori impiegati sono abilitati a dirigere

F. Numero insufficiente di monitori G+S nelle attività di cui alla lettera B

Se nelle attività di discipline di cui alla lettera B non è impiegato un numero sufficiente di monitori G+S, tale attività non è considerata ai fini del calcolo dei contributi.

Allegato 3
(art. 44 cpv. 5 e 45 cpv. 2)

Contributi massimi per le offerte G+S

A. Contributi per i corsi G+S dei gruppi di utenti 1, 2, 4 e 5

Importo di base per ogni monitore G+S ¹⁾ necessario secondo l'allegato 2, franchi	Importo per ora/partecipante ²⁾ , franchi	Supplemento per i corsi G+S del gruppo di utenti 5 con i bambini ³⁾
150.00	1.80	100 %

B. Contributi per la partecipazione a competizioni dei corsi G+S del gruppo di utenti 1

Numero di competizioni	Se il corso dura < 30 settimane, indennità forfettaria unica di franchi	Se il corso dura ≥ 30 settimane, indennità forfettaria unica di franchi
Categoria 1 ⁴⁾	100.00	200.00
Categoria 2 ⁴⁾	200.00	400.00
Categoria 3 ⁴⁾	300.00	600.00

C. Contributi per i campi G+S

Per giornata e partecipante, in franchi

16.00

- 1) Se un corso viene svolto in diverse discipline sportive, l'importo di base è fissato in base al numero di monitori G+S necessari nella disciplina sportiva G+S praticata nel quadro del corso che consente il maggior numero di partecipanti per monitore G+S.
- 2) Le ore/partecipante iniziate vengono arrotondate.
- 3) Nei gruppi in cui bambini e giovani si allenano insieme il supplemento si calcola esclusivamente sulle ore/partecipante che riguardano i bambini.
- 4) Categorie secondo l'all. 4.

Allegato 5
(art. 48)

Indennità per guide alpine con attestato professionale federale e riconoscimento G+S

1. Agli organizzatori viene corrisposta un'indennità forfettaria giornaliera di 260 franchi al massimo per l'impiego di guide alpine con attestato professionale federale, a condizione che:
 - a. siano attive come monitori G+S nelle discipline sportive alpinismo e sci escursionismo, come pure nelle attività su roccia nella disciplina arrampicata sportiva e abbiano la responsabilità globale per la sicurezza nelle rispettive attività;
 - b. siano attive come esperti G+S nella formazione dei quadri delle discipline sportive alpinismo e sci escursionismo, come pure nelle attività su roccia nella disciplina arrampicata sportiva.
2. Nei corsi e nei campi G+S viene corrisposto un importo forfettario per ogni 45 ore/partecipante. Sono considerate le ore di attività G+S svolte sotto la responsabilità di una guida alpina e a cui la guida ha partecipato. Le frazioni delle unità di 45 ore/partecipante vengono arrotondate all'unità superiore.
3. Nelle offerte della formazione dei quadri nelle attività su roccia nella disciplina arrampicata sportiva è corrisposta un'indennità forfettaria giornaliera ogni 12 partecipanti per le offerte in cui la guida effettivamente insegna. Le frazioni dell'unità di 12 partecipanti vengono arrotondate all'unità superiore.
4. Nelle offerte della formazione dei quadri delle discipline sportive alpinismo e sci escursionismo è corrisposta un'indennità forfettaria giornaliera ogni 6 partecipanti per le offerte in cui la guida effettivamente insegna. Le frazioni dell'unità di 6 partecipanti vengono arrotondate all'unità superiore.

Allegato 6
(art. 49 cpv. 1)

Indennità per attività G+S con partecipanti disabili

1. Agli organizzatori di campi viene corrisposto un forfait di massimo 60 franchi per giorni di campo e partecipante disabile. L'importo totale per il campo può però ammontare al massimo al doppio di quello che si verserebbe per un campo con uguali durata e numero di partecipanti, in cui non ci sono però partecipanti disabili.
2. Agli organizzatori di corsi viene corrisposto un forfait di massimo 10 franchi per ora e partecipante disabile. L'importo totale per il corso può però ammontare al massimo al doppio di quello che si verserebbe per un corso con uguali durata e numero di partecipanti, in cui non ci sono però partecipanti disabili.

Allegato 7
(art. 50 cpv. 2)

Contributi per svolgimento della formazione dei quadri G+S

1 Formazione dei quadri organizzata dalla Confederazione

La Confederazione mette a disposizione dei partecipanti buoni per il viaggio gratuito di andata e di ritorno in seconda classe dal domicilio al luogo del corso validi su tutti i mezzi di trasporto pubblici.

Versa inoltre indennità secondo la legge federale del 25 settembre 1952³ sulle indennità di perdita di guadagno.

2 Formazione dei quadri organizzata dagli uffici cantonali G+S

2.1 La Confederazione versa agli organizzatori i contributi seguenti:

2.1.1 50 franchi al giorno al massimo per ogni partecipante a un corso di formazione o a un modulo di perfezionamento per monitori o coach G+S;

2.1.2 100 franchi al massimo per giorno di corso se nei corsi di formazione e di perfezionamento oltre al numero prescritto viene impiegato almeno un esperto G+S supplementare per almeno un giorno intero di corso;

2.1.3 un'ulteriore indennità forfettaria giornaliera sulla base dell'allegato 5 per le guide alpine.

2.2 La Confederazione mette a disposizione dei partecipanti che soddisfano i presupposti per l'ammissione al corso, della direzione e del personale del corso buoni per il viaggio di andata e di ritorno gratuito in seconda classe dal domicilio al luogo del corso validi su tutti i mezzi di trasporto pubblici.

2.3 Se a un'offerta di formazione dei quadri di un Cantone al cui svolgimento l'UFSPPO è particolarmente interessato si sono iscritte meno di 8 persone, l'Ufficio può aumentare il contributo secondo il numero 2.1.1 a 400 franchi al massimo per giorno di corso.

2.4 Se ai moduli di perfezionamento partecipano persone che nei due anni precedenti l'inizio del modulo non hanno svolto attività come monitori, per loro non sono corrisposti contributi. Fanno eccezione i moduli di perfezionamento particolari per persone con un riconoscimento quale monitore G+S decaduto da più di quattro anni che vogliono reinserirsi nell'attività.

2.5 La Confederazione versa le indennità secondo la legge del 25 settembre 1952⁴ sulle indennità di perdita di guadagno.

³ RS 834.1

⁴ RS 834.1

3 Formazione dei quadri organizzata da federazioni sportive e istituzioni secondo l'articolo 12 capoverso 2 OPSpo

- 3.1 La Confederazione versa agli organizzatori i seguenti contributi:
 - 3.1.1 50 franchi al massimo al giorno per ogni partecipante ai moduli di perfezionamento per i monitori e i coach G+S;
 - 3.1.3 50 franchi al massimo al giorno per ogni partecipante ai corsi di formazione per monitori G+S organizzati da istituzioni di formazione.
- 3.2 La Confederazione mette a disposizione di partecipanti, direzione e personale del corso buoni per il viaggio di andata e di ritorno gratuito in seconda classe domicilio al luogo del corso con tutti i mezzi di trasporto pubblici.
- 3.3 Se ai moduli di perfezionamento partecipano persone che nei due anni precedenti l'inizio del modulo non hanno svolto attività come monitori, per loro non sono corrisposti contributi. Fanno eccezione i moduli di perfezionamento particolari per persone con un riconoscimento quale monitore G+S decaduto da più di quattro anni che vogliono reinserirsi nell'attività.

Allegato 8
(Art. 51)

Contributi alle federazioni nazionali per le loro prestazioni fornite alla formazione dei quadri G+S: catalogo dei compiti dei responsabili della formazione

1. Garantire un numero sufficiente di posti per la formazione nelle offerte per la formazione dei quadri G+S delle rispettive discipline sportive G+S sulla base di un rilevamento annuale della richiesta.
2. Partecipazione attiva alle sedute e alle conferenze tematiche indette/volute dall'UFSPPO.
3. Attuazione e continua attualizzazione delle strutture formative, dei modelli, dei concetti e dei temi G+S nelle rispettive discipline sportive G+S.
4. Sviluppo di contenuti specifici alla disciplina sportiva per i corsi G+S di formazione e di perfezionamento e elaborazione dei relativi media didattici nelle lingue nazionali richieste.
5. Sviluppo di concetti per la comunicazione di temi socio-politici come la sicurezza, la prevenzione e l'integrazione nei corsi G+S di formazione e di perfezionamento delle rispettive discipline sportive G+S e elaborazione dei relativi media didattici nelle lingue nazionali richieste.
6. Garanzia di qualità nei corsi G+S di formazione e di perfezionamento nelle rispettive discipline sportive G+S tramite:
 - a. continua valutazione e resoconto come pure avvio di misure necessarie;
 - b. consulenza, rete di contatti e supporto da parte dei quadri G+S.